



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

nella seduta del 7 ottobre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Il Ricorrente, in qualità di agente assicurativo, ha sottoscritto nel mese di marzo 2010 un conto corrente separato, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle assicurazioni private. Nel successivo mese di aprile 2010, avendo lo stesso acquisito un altro mandato, ha comunicato alla Banca Resistente di dover modificare l'intestazione del proprio conto corrente, al fine di inserire dopo il nome la specifica in "qualità di agente plurimandatario". A seguito di tale istanza la Banca ha sottoposto al Cliente una appendice al contratto per integrare e modificare le precedenti clausole contrattuali.

Con lettera del 22 aprile 2010, il Ricorrente ha comunicato alla Banca di ritenere nulle e di non voler accettare alcune clausole inserite dalla Banca ed in particolare i punti 5, 6, 8, 9 riportati nell'appendice al contratto, motivando il proprio dissenso e proponendo un testo contrattuale alternativo.



Con lettera dell'11 maggio 2010 la Banca ha comunicato l'intenzione di non accettare alcuna modifica contrattuale proposta dal Cliente, precisando che le clausole in discorso risultano perfettamente compatibili con l'art. 117 del Codice delle assicurazioni private, non contrastano con alcuna norma imperativa di legge e non sono contrarie all'ordine pubblico, né al buon costume. La Banca ha poi precisato di considerare "essenziali ed imprescindibili" tali clausole e, comunque, di non accettare le modifiche proposte dal Cliente.

A fronte di ciò, il Resistente ha accettato la proposta della Banca, sottoscrivendo di pugno l'appendice, ma successivamente ha chiesto l'intervento dell'ABF per ottenere la sostituzione delle clausole contenute nell'appendice del contratto di conto corrente - precisamente quelle contrassegnate dai nn. 5, 6, 8, 9 - con quelle riformulate con l'ausilio della consulenza legale del sindacato nazionale degli agenti di assicurazione.

Nelle proprie controdeduzioni, la Resistente ha preliminarmente fatto presente che la contestazione attiene alla validità di talune clausole - sottoscritte dal cliente - che limitano taluni diritti dispositivi del correntista e/o conferiscono poteri informativi e dispositivi alle Compagnie mandanti. In argomento, la Resistente ha rappresentato che tali clausole costituiscono espressione della volontà negoziale delle parti e che le stesse non si pongono in violazione di alcuna norma imperativa, né altrimenti sono affette da nullità. Ciò premesso, la Resistente ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione oggetto di controversia attiene, in termini generali, alla validità di alcune clausole contrattuali le quali, nella prospettazione del Ricorrente, risulterebbero affette da nullità.

Vi è anzitutto da osservare che, a prescindere dall'esito della deliberazione in punto di validità delle predette disposizioni negoziali, la domanda del Ricorrente, siccome formulata, non può in alcun caso essere accolta, in quanto tesa ad ottenere - in palese violazione del principio di autonomia privata - la sostituzione di tali clausole con altre redatte unilateralmente dal Ricorrente medesimo con l'ausilio dei consulenti legali del sindacato nazionale degli agenti di assicurazione.



A fronte dell'eventuale nullità di singole clausole, infatti, potranno semmai prodursi gli effetti della disposizione di cui all'art. 1419 c.c. in forza della quale *“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto di norme imperative.”*

Ciò premesso, il Collegio ritiene che le clausole contrattuali dedotte in contestazione dal Ricorrente non siano in alcun modo affette da nullità, risultando semplicemente a lui sgradite, nonostante l'intervenuta scelta di sottoscriverle ed accettarle.

Appare utile ricordare che il quadro normativo nel quale si colloca il rapporto contrattuale dedotto in contestazione è tracciato dall'art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private) in forza del quale: *“1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. 2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. 3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario (...)”*

In tale contesto, la clausola n.5 prevede il conferimento da parte del Cliente alla Banca dell'autorizzazione di comunicare dati relativi al conto corrente a Compagnie mandanti che dovessero farne richiesta; orbene, nessuna norma imperativa vieta ad un correntista di autorizzare la banca a comunicare dati e/o consegnare documenti ad un terzo, a maggior ragione nella specie, ove il terzo è portatore di un interesse.

Analogamente, la clausola n.6 si limita a prevedere il conferimento da parte del correntista in favore delle Compagnie mandanti del diritto di disporre operazioni a valere sul conto corrente, mentre la clausola n.8 riconosce il diritto alle Compagnie mandanti di autorizzare la chiusura del conto – lasciando peraltro libera la facoltà di prelievo del correntista e non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pregiudicando la facoltà di recesso riconosciuta *ex lege* dall'art. 118 del TUB in caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche –, senza porsi in contrasto con alcuna norma imperativa. La clausola n.9, infine, appare priva di alcun autonomo valore precettivo, limitandosi nel contenuto ad una mera dichiarazione di scienza.

Le contestazioni mosse dal Ricorrente si dimostrano, dunque, del tutto prive di pregio e fondamento e, come tali, non meritano accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO